

L'art. 165 comma quinto c.p.

Il mio intervento, che riguarderà la disposizione di cui al comma quinto dell'art. 165 c.p. (norma sostanziale ma di evidente rilievo processuale, implicando scelte strategiche difensive di non poco momento), parte da lontano e, in particolare, da Vicenza.

La cortesia di Anna Ronfani mi ha reso conoscibile un articolo del Corriere del Veneto del 10 giugno 2022 riguardante la terribile vicenda dell'omicidio di una quarantenne madre di due figli di 14 e 16 anni ad opera del suo marito separato, padre dei ragazzi (*rectius*, "femminicidio" nell'accezione giuridica del termine, sgombrata da superfetazioni ideologiche ed elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero *quella particolare fenomenologia criminale che spesso rappresenta, nella pratica giudiziaria, l'epilogo drammatico di rapporti fondati sul dominio violento da parte dell'uomo ai danni della donna e sulla negazione del diritto, da parte di quest'ultima, di decidere liberamente della propria vita e delle proprie relazioni* [Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 21/09/2021) 05/11/2021, n. 3976, in motivazione]

L'articolo (a firma di una giornalista) e la vicenda mi paiono tristemente simbolici del fenomeno di cui ci occupiamo oggi, ma che riempie le cronache e le aule di giustizia da tempo.

Comincerei dal titolo, che riporta, virgolettata, la dichiarazione resa dall'uomo con cui la donna viveva: *Suo figlio mi disse: papà ci ucciderà. Adesso aspetto i giudici al funerale.*

Sappiamo tutti noi, per esperienza professionale in processi di diffamazione a mezzo stampa, la fondamentale importanza del titolo di un articolo, in grado di catalizzare l'attenzione del lettore, che spesso tralascia la lettura del testo o, comunque, ne trae dall'intestazione la cifra interpretativa.

Chi sono i "giudici" del titolo? Nel caso di specie un magistrato di cui vengono indicati espressamente nome e cognome (e possiamo immaginare oggi bersaglio di *baters* da tastiera) il cui torto è individuato nell'aver emesso la sentenza di separazione tra la donna e l'ex compagno di vita togliendo alla donna l'affido esclusivo dei figli; ed atteso dall'uomo *davanti alla bara, così servirà da lezione per la prossima volta.*

In questo caso, quindi, a differenza di altre narrazioni pure operate dai mezzi di comunicazione, non è neppure il Giudice "colpevole" di avere prosciolto il maltrattante in pregresse vicende giudiziarie o di avergli riservato un trattamento sanzionatorio declinato con il senno di poi troppo mite; ma un Giudice cui non era affatto demandato un presidio contro i possibili agiti violenti dell'uomo.

La questione merita una breve, ma forse non inutile, digressione sulle derive antagonistiche generate da vicende che, invece, dovrebbero essere tragguardate nella prospettiva di una più laica, sicuramente meno umorale, riconciliazione delle tensioni sociali che queste vicende necessariamente innescano.

L'articolo giornalistico evoca, per la potenza suggestiva del riferimento (di sapore in qualche modo macabramente voyeuristico) alla presenza del "giudice" al funerale e nei pressi della bara della donna, un sentimento di protesta dalla duplice teleologia; alimentando, in primo luogo, una personale avversione per "l'uomo giudicante" nominativamente indicato.

Tutto ciò mi sembra che esuli dal pur legittimo diritto di critica delle decisioni giudiziarie. Come ha di recente chiarito la Corte di Cassazione, *la giurisprudenza Europea ha attribuito rilievo al rischio di effetto dissuasivo (chilling effect) anche in relazione all'esercizio del diritto di critica nei*

confronti degli organi giudiziari, come nel caso Morice c. Francia, in cui la Grande Chambre è intervenuta sul tema dei limiti del diritto di critica dell'avvocato nei confronti dell'operato di un magistrato (Corte EDU, Grande Chambre, caso Morice c. Francia, 23.4.2015), affermando che, se da un lato l'esercizio legittimo del diritto di critica non può estendersi fino a minare l'immagine di imparzialità del sistema giudiziario e dunque la fiducia in esso dei consociati, dall'altro lato la magistratura rappresenta un'istituzione fondamentale dello Stato, sicchè il diritto di critica nei confronti dell'operato dei suoi esponenti corrisponde ad un interesse pubblico, e gode di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali cittadini, purchè la critica non si traduca in "attacchi gravemente lesivi e infondati" [Cass. pen., Sez. V, Sent., (data ud. 17/02/2021) 14/04/2021, n. 13993]

L'articolo vicentino (se si vuole, il titolo e le dichiarazioni in esso riportate) mi sembra concretare un "attacco infondato", per dirla con la CEDU, perché ci si riferisce ad un Giudice chiamato semmai a legittimare la fine di una relazione e non a scrutarne le possibili derive violente

Senonchè, un lettore non esperto in materie giuridiche ricava dal titolo e dal testo dell'articolo una contrapposizione ulteriore rispetto a quella, tragica, tra uomo maltrattante e donna vittima: quella tra vittima ed istituzioni, accusate di responsabilità omissiva, di abdicazione rispetto a posizione di garanzia, di mancato presidio delle ragioni del soggetto fisicamente e socialmente debole.

Ne deriva un incremento di sfiducia sociale (stigmatizzato, come si è appena detto, dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale laddove ne coglie il tratto diffamatorio) che mi sembra distogliere l'attenzione e gli sforzi di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel fenomeno della violenza di genere dall'obbiettivo di risalire concordemente alle cause remote e generali del fenomeno, quand'anche stimolate dai casi concreti.

Il rischio è quello di un *chilling effect* perverso nei confronti delle istituzioni, ovvero dei Giudici chiamati a regolare queste vicende, degli enti di assistenza sociale che ne devono confortare il giudizio, dello stesso legislatore la cui produzione normativa non può ma soprattutto non deve limitarsi a secondare la pur comprensibile e per certi versi legittima aspettativa giustizialista dei consociati mediante la sbrigativa previsione di inasprimenti di misure cautelari e di pene; la cui efficacia generalpreventiva, depurata dal soddisfacimento di breve momento dell'opinione pubblica circa la "severità e la certezza" della pena (pulsione inarrestabile e destinata a non trovare mai definitivo appagamento), è scientificamente smentita dagli studi criminologici.

Vediamo ora come sia possibile inquadrare e giudicare il disposto dell'art. 165 comma quinto c.p. all'interno delle dinamiche sin qui descritte.

L'art. 165 individua gli **obblighi cui può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena**, il cui inadempimento comporta, ai sensi dell'art. 168, 1° co., n. 1, la revoca del beneficio e l'esecuzione della pena inflitta.

Si tratta, come noto, di un "credito" che il Giudice discrezionalmente può concedere al condannato maggiorenne ad una pena inferiore a due anni di reclusione (due anni e sei mesi per l'infraventunenne e per l'ultrasettantenne *ex art. 163 comma terzo c.p.*) ove ritenga che si asterrà nel futuro dalla commissione di "ulteriori reati"; credito di regola concedibile una sola volta, eccezionalmente una seconda purchè le pene cumulativamente non superino i limiti appena indicati (art. 164 comma quarto c.p.), in quest'ultimo caso necessariamente subordinata a specifici obblighi (art. 165 comma secondo c.p.)

Il quinto comma di tale ultima disposizione recita: *Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*

Il comma è stato inserito dall'art. 6 , comma 1, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019 (il cd. "Codice Rosso, per intenderci) e, successivamente, modificato dall' art. 2 , comma 13, L. 27 settembre 2021, n. 134, a decorrere dal 19 ottobre 2021, che ha integrato il precedente catalogo di reati introducendo quello di tentato omicidio nonché la forma tentata di tutti i delitti già oggetto di previsione; ovvero:

- art. 572 c.p.: "maltrattamenti contro familiari e conviventi";
- art. 609 *bis* c.p.: "violenza sessuale", anche nella sua forma aggravata *ex art. 609 ter* c.p.;
- art. 609 *quater* c.p.: "atti sessuali con minorenne";
- art. 609 *quinquies* c.p.: "corruzione di minorenne";
- art. 609 *octies* c.p.: "violenza sessuale di gruppo";
- art. 612 *bis* c.p.: "atti persecutori";
- art. 582 c.p. "lesione personale e art. 583 *quinquies* "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti" se aggravati *ex art. 576* comma primo c.p. (per quanto qui di rilievo, se commesso contro l'ascendente o il discendente e teleologicamente legato ad altro reato o premeditato, se commesso unitamente ai reati di maltrattamenti e violenza sessuale, se commesso dall'autore del reato di atti persecutori in danno della stessa persona offesa), *ex art. 577* comma primo n.1 (se commesso contro ascendente, discendente, coniuge o convivente legato da relazione affettiva) e comma secondo c.p. (se commesso con mezzo benefico o insidioso)

Un primo rilievo di diritto intertemporale: la previsione del quinto comma dell'art. 165 c.p., in quanto norma di diritto sostanziale, non è applicabile retroattivamente; ed il principio ha trovato di recente una peculiare applicazione dal parte del Giudice di legittimità, chiamato a scrutinare una vicenda nella quale la Corte di Appello, pur adita da gravame del solo imputato, ne aveva riformato la condanna inflitta in prime cure nel 2018 (ovvero prima della novella legislativa) a pena condizionalmente sospesa, prevedendo la necessità della partecipazione a programma di recupero.

Annullando la statuizione, la Corte di Cassazione, richiamando l'orientamento espresso, nella giurisprudenza di legittimità, in occasione di precedenti interventi normativi riguardanti l'art. 165 c.p., ha osservato che *la norma in questione, in quanto relativa a una disciplina che incide sulle condizioni di concedibilità della sospensione - e non esclusivamente sull'"atto" di concessione del beneficio o sulla procedura di concessione o revoca da adottarsi al riguardo - ha effetti diretti sulla pena e deve considerarsi di natura "sostanziale", con conseguente impossibilità di una sua applicazione a fatti commessi anteriormente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 25 Cost e art. 2 c.p..*

Di tal chè per un fatto commesso anteriormente alla introduzione della L. n. 36 del 2019, la condizione applicata dalla Corte di appello non può ritenersi operante come effetto obbligatorio ex lege della sospensione condizionale concessa in primo grado, e neppure potrebbe essere giustificata, in base ad una diversa

valutazione sulla concedibilità del beneficio rispetto a quella di primo grado, a prescindere dall'impedimento costituito dal limite del divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 c.p.p. (C., Sez. V, 19.10.2021-10.1.2022, n. 329).

Conseguentemente, quand'anche una Corte d'Appello, adita con gravame del Pubblico Ministero e/o della parte civile avverso una pronuncia assolutoria in primo grado per i reati di cui all'art. 165 comma quinto c.p., statuisca la condanna dell'imputato a pena condizionalmente sospesa non potrebbe subordinarla alla partecipazione a programma di recupero.

Aggiungerei di mio che, ove si tratti di delitto tentato commesso dopo l'entrata in vigore del "Codice rosso" e prima del 19 ottobre 2021, la sospensione condizionale della pena sarà concedibile a prescindere dalla partecipazione del condannato a percorsi di sostegno psicologico.

La norma in esame costituisce l'applicazione concreta degli stimoli provenienti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, approvata con voto unanime dei due rami del Parlamento.

L'art. 16 della Convenzione prevedeva, invero, la predisposizione da parte dei singoli Stati di "programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti" e di "programmi di trattamento per prevenire la recidiva"; e la dottrina, aveva in effetti ipotizzato una loro operatività proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 c.p. (così G. Battarino, *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in DPC, 2 ottobre 2013).

Il peculiare requisito cui occorre subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena in alcuni reati "violenti" si inserisce nell'economia di una norma che prevede e regola altre ipotesi di subordinazione del beneficio differenti per *ratio* e per finalità.

Si tratta, come è noto, almeno nell'impianto originale del codice, di obblighi ad imposizione **discrezionale** nei confronti del condannato che si sostanziano in un "facere" ordinariamente perfezionantesi in un'unica soluzione ed hanno principalmente uno scopo "riparatorio" a favore della persona offesa (obbligo di restituzione, pagamento della somma stabilita come risarcimento del danno o della provvisionale, pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno), tra di esso potendosi altresì ricondurre, con qualche forzatura, il pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria in tema di materia di reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al quarto comma della disposizione in esame (che, in realtà, ha natura sanzionatoria, in quanto fa salvo il diritto al risarcimento del danno da parte dell'Amministrazione interessata)

Accanto ad essi, peraltro, sono previste, oltre alla prestazione di attività non retribuite di pubblica utilità, attivazioni del condannato volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato; ed è forse in questa categoria che può iscriversi la prescrizione in parola, che, ricordiamolo, rappresenta per il Giudice un obbligo e non una facoltà, come per gli altri casi disciplinati dal primo comma della norma.

Non si tratta però solo di un semplice *facere* ma della disponibilità per il condannato a sottoporsi ad un programma di recupero e di risoluzione delle proprie personali

disfunzionalità comportamentali, generatrici dell'illecito commesso; ed è significativo della volontà del legislatore l'aver previsto per una determinata e ristretta tipologia di reati, accomunati dalla prevaricazione minacciosa e violenta operata dall'autore nei confronti della vittima, un'apposita e vincolante restrizione dell'accesso al beneficio della sospensione condizionale, la cui finalità dichiarata è ovviamente quella, tutta specialpreventiva, di recupero del reo.

Possono individuarsi, almeno in prima approssimazione, similitudini con l'istituto del lavoro di pubblica utilità, da cui, però si differenzia per la sua natura di condizione obbligatoria sin dalla prima condanna e che prescinde da una manifestazione di volontà del reo.

L'obbligatorietà della condizione rende, inevitabilmente, illegittima la sentenza che abbia concesso la sospensione condizionale senza la previsione della partecipazione ad un programma di recupero; come tale certamente impugnabile, ma direi solo ad opera del Pubblico Ministero e non della parte civile eventualmente costituitasi nel processo.

Ho il timore (ma è una mia opinione, di nessun valore) che ciò finirà per costituire in molti casi un tempo perduto, posta l'irriducibilità della psicologia umana (e quindi anche a quella maschile) a determinismi di sorta, quand'anche si tratti di programmi strutturati ed implementati dalle più brillanti competenze.

Spero di sbagliarmi, ma, ad esempio (non so quanto calzante) l'esperienza professionale del fallimento di molti programmi di recupero per tossicodipendenti non mi fa essere particolarmente ottimista.

Di certo, la previsione normativa certifica la scomoda posizione del Giudice chiamato a formulare una prognosi di recidivanza nel timore (si ricordi l'articolo del Corriere del Veneto) di subire attacchi mediatici ma non solo (si pensi alle ispezioni ministeriali, se non alle Commissioni d'inchiesta) e, comunque, di sentirsi chiamato a rendere conto della propria decisione; che tutti noi sappiamo, al di là di casi la cui eccezionalità non consente di tenerne né normativamente né dialetticamente conto in questa sede, essere una decisione che laicamente non può né potrà mai essere declinata come giusta o sbagliata, a fronte della complessità della materia umana sulla cui base essa viene adottata e delle infinite variabili in gioco, anche successive al fatto giudicato.

In questa prospettiva, il conforto di opinioni scientifiche specifiche è idoneo a sollevare il Giudice dalla sua solitudine decisoria, innervandola di un sapere tecnico estraneo alla sua cultura di giurista; ma pur sempre di decisione opinabile si tratterà, suscettibile di errori e davvero mi auguro che il *novum* normativo non si risolva nell'aggiungere figure professionali di cui si richieda, per il tramite dei mezzi di informazione, la presenza ai funerali della vittima.

Ad ogni buon conto, mi sembra di poter attribuire alla disposizione in esame una portata effettiva di modesta significatività.

Intanto, la forbice sanzionatoria, vieppiù inasprita anche dal "Codice Rosso", dei vari reati a cui è astrattamente applicabile l'istituto, appare *prima facie* difficilmente compatibile con la misura biennale della sospensione condizionale.

Ad esempio, pur ammessa la concessione delle circostanze attenuanti generiche con carattere di prevalenza e riduzioni "premiali" per scelte di rito, il reato di tentato omicidio, punito nel minimo edittale con sette anni di reclusione, rimarrà escluso dall'applicazione

della norma in parola; ed a maggior ragione ciò deve ritenersi per il delitto di deformazione permanente, il cui minimo edittale è pari ad otto anni.

Quanto ai reati di violenza sessuale, esclusa l'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 *bis* c.p. (che proprio perché tale è in molti casi manifestazione di una pulsione estemporanea e non destinata a ripetersi, in relazione alla quale un "percorso di recupero" è evidentemente pleonastico), le pene muovono da una base di sei anni di reclusione.

Qualcuno, probabilmente un giurista, deve averlo segnalato al legislatore che si è affrettato (si fa per dire) nell'anno 2021 ad inserire nel catalogo dei reati di cui al quinto comma dell'art. 165 c.p. le rispettive forme tentate ed il loro più benevolo trattamento sanzionatorio (ridotto di due terzi rispetto alla cornice edittale per il reato consumato, come è noto).

Oggi, quindi, è lecito attendersi concrete applicazioni dell'istituto per i reati di maltrattamenti e di atti persecutori e per le più blande forme di aggressione al bene giuridico tutelato negli altri casi; come a dire, con generalizzazione un poco paradossale, lo riconosco, che ci si preoccupa di presidiare la pericolosità del solo reo meno pericoloso. Laddove l'istituto sia concretamente implementabile, rimane da chiedersi in che cosa debbano consistere i "percorsi di recupero" evocati dalla norma, posto che il legislatore non ne offre una migliore definizione, né quali siano "gli enti e le associazioni" titolate alla loro predisposizione ed attuazione; ed è domanda di non poco momento, ai fini dell'effettivo conseguimento degli obiettivi al cui raggiungimento dovrebbe contribuire la norma.

Essendo privo di esperienze specifiche derivanti dall'esercizio della professione, ho provato a reperire informazioni tramite fonti aperte; ed il quadro che si è delineato ai miei occhi è ben poco rassicurante, quanto a completezza.

Intanto, registriamo le preoccupazioni espresse dal Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Modena all'esito di un incontro con il Centro "Liberiamoci dalla violenza" attivato già nell'anno 2011 dall'unità sanitaria locale di Modena per la presa in carico e per il trattamento degli uomini maltrattanti.

L'incontro ha evidenziato serie criticità relative al funzionamento dell'istituto che, temo, riflettano una situazione non circoscritta al territorio modenese.

Si è rilevato, in primo luogo, che *molti centri privati, che dovrebbero affiancare il servizio pubblico in materia di sospensione condizionale della pena (subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati) per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 c.p. (nelle ipotesi aggravate ex art. 576 comma 1, n. 2, 5, 5.1. e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.), hanno una scarsa formazione, spesso risalente nel tempo, e nessun obbligo di aggiornamento professionale, rimesso all'iniziativa dei centri stessi ed alla disponibilità di fondi a tale scopo.*

Inoltre, si è segnalato che *il settore dei centri privati in questione è sostanzialmente caratterizzato da una vera e propria "deregulation": non ci sono infatti linee guida sulle modalità operative per la realizzazione del percorso, ovviamente da individualizzare per ogni caso concreto, né è previsto un aggiornamento professionale continuo né, infine, è previsto alcun controllo da parte del pubblico sulle modalità operative del privato.*

Il percorso proposto dal Centro LDV ha durata annuale e viene predisposto all'esito di una preliminare verifica delle specifiche individuali del soggetto che lo vuole intraprendere, volta anche a comprendere l'eventuale presenza di *problematiche legate a situazioni di dipendenza o psichiatriche, che dovranno previamente essere trattate da altri servizi*; il che, se ben compreso, costituisce implicito rilievo critico ad un istituto troppo superficialmente delineato nei soli suoi tratti essenziali, focalizzati su di una generica finalità di recupero a fronte di una complessità del caso singolo che non può essere affidata all'ente o all'associazione, specie se privata, chiamata a progettare e gestire il programma.

Tutto ciò, secondo il documento modenese, ha portato ad una distorsione dell'istituto, che finisce per trovare applicazione, con concessione della sospensione condizionale della pena, a fronte della mera presa di contatto del maltrattante (ed anzi, spesso solo del suo difensore) con una struttura di recupero: *ad oggi infatti non risulta essere stato richiesto alcun attestato di fine percorso, essendo evidentemente stato ritenuto sufficiente, per la concessione del beneficio, il primo colloquio (che come detto ha finalità meramente selettive al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l'inizio del percorso di recupero).*

Il Centro LDV ha peraltro rappresentato la propria destinazione alla sola platea degli uomini maltrattanti, *mentre il fenomeno riguarda, sia pur in misura minore, anche le donne, che restano escluse dal percorso pubblico di recupero.*

Il documento si conclude con la necessità di stipulare protocolli con il coinvolgimento di enti pubblici, *in quanto unici portatori delle conoscenze specifiche di ciò che è necessario per l'assolvimento di un percorso efficace a ridurre il rischio di recidiva, finalità ultima della disciplina di cui all'art. 165 co. 5 cp.*

Un sicuro segnale d'allarme, che non pare essere condiviso nel limitrofo territorio bolognese, ove Tribunale e Procura della Repubblica, nel fornire indicazioni sull'attuazione concreta della novella, si sono preoccupati di escludere un diretto coinvolgimento del settore pubblico, riservandone l'attuazione a strutture individuate dall'imputato e solo prevedendosi, in capo all'Autorità Giudiziaria, una valutazione circa la serietà di tali strutture (private) alla luce, delle non meglio definite *linee guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore*, con la precisazione che *in nessun caso essa darà indicazioni per l'individuazione di tali strutture ad opera dell'imputato.*

Queste, nel dettaglio, le indicazioni fornite (in un primo tempo a marzo 2021 e poi a luglio dello stesso anno), dall'Autorità Giudiziaria bolognese sulle modalità operative per la concreta attuazione del disposto di cui al quinto comma dell'art. 165 comma quinto c.p.p., assumendo in premessa che *stante l'assenza di disposizioni di dettaglio, l'ambito applicativo della nuova previsione deve essere circoscritto mediante atti di intesa, idonei ad orientare le attivazioni degli operatori e a garantire soluzioni omogenee.*

In tale prospettiva si è previsto che:

1. *la richiesta di accedere al beneficio di cui all'art. 165 comma 4 c.p. subordinato alla partecipazione a percorsi di recupero, in qualunque fase processuale formulata, costituisce onere dell'imputato o dell'indagato da esercitare personalmente; in ogni caso è consentita la presentazione dell'istanza sottoscritta personalmente dall'interessato, tramite il proprio difensore;*

2. *in coerenza con quanto affermato al punto precedente, deve escludersi la possibilità di un intervento officioso da parte del giudice che imponga tale prestazione in assenza di manifestazione di volontà dell'interessato;*

3. l'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 165 c.p. proveniente dall'imputato o dall'indagato (in caso di richiesta nel corso delle indagini preliminari) deve essere accompagnata - ove possibile - da idonea documentazione comprovante l'avvenuto deposito della richiesta di accettazione ad un corso di recupero presso uno dei centri anti violenza esistenti, con relativa accettazione al percorso;
4. nel caso in cui sia proposta l'applicazione della pena, la documentazione di cui al punto 3 dovrà corredare la richiesta inoltrata al Pubblico Ministero per l'eventuale consenso;
5. laddove il giudice ravvisi gli elementi costitutivi del reato contestato e ritenga sussistenti i requisiti per la concessione del beneficio, pronuncerà sentenza di condanna a pena sospesa subordinando la definitività della statuizione alla condizione dell'espletamento del percorso di recupero entro il termine stabilito dal giudice in sentenza;
6. con la sentenza di condanna (o ex art. 444 c.p.p.) a pena sospesa, il giudice indicherà il termine entro il quale dovrà essere concluso il percorso; è onere della parte o del suo difensore depositare entro il termine previsto dal giudice in sentenza, la prova dell'avvenuta partecipazione al percorso e la relazione in merito ai contenuti e agli esiti di tale percorso;
7. il giudice provvederà a trasmettere alla Procura della Repubblica l'estratto esecutivo di sentenza solo a conclusione del percorso di trattamento; ove positivamente concluso, l'organo dell'esecuzione iscriverà la sentenza a pena sospesa; nell'ipotesi di interruzione del percorso, di mancata partecipazione ovvero di esito negativo dello stesso, il Pubblico Ministero promuoverà incidente di esecuzione per ottenere la revoca della sospensione condizionale precedentemente disposta; in caso di omesso e ingiustificato deposito della relazione di cui al punto 6., il P.M. promuoverà incidente di esecuzione allo stesso fine;
8. nel caso in cui l'imputato abbia partecipato a tali percorsi in epoca antecedente alla presentazione dell'istanza all'autorità giudicante, provvederà a depositare la documentazione di cui ai punti precedenti per le valutazioni della competente A.G.;
9. l'autorità giudiziaria giudicante e requirente si riservano ogni valutazione in ordine alla serietà e consistenza del programma di trattamento e all'affidabilità dell'ente responsabile, alla luce delle linee guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore; in nessun caso essa darà indicazioni per l'individuazione di tali strutture ad opera dell'imputato.

Mi sembrano più coraggiose, oltre che più coerenti con un'effettiva utilità dei percorsi di recupero e, quindi, più realistiche, le linee guida emanate dal Tribunale di Nola nel mese di aprile 2021, all'esito dell'individuazione, ad opera di Commissione appositamente costituita e composta da magistrati e da psicologi, di enti ed associazioni idonee allo svolgimento dei percorsi di recupero, all'uopo convenzionate ed i cui nominativi sono stati pubblicati sul sito internet del Tribunale.

Queste le raccomandazioni operative del Tribunale nolano ai giudici del settore penale: qualora si proceda per uno dei reati indicati all'art 165, co. 5, c.p., purché commessi successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2019 e sempre che vi siano le condizioni per la concessione all'esito del giudizio del beneficio della sospensione condizionale della pena, di **informare l'imputato e/o il proprio difensore:**

- della possibilità di ottenere il suddetto beneficio solo in caso di partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
- dell'esistenza di Enti convenzionati con il Tribunale per lo svolgimento dei suddetti percorsi, come da apposito elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale e messo a disposizione dell'ufficio di cancelleria;

in caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'esito del giudizio e in assenza di una preferenza espressa dall'imputato e/o dal suo difensore, di individuare l'Ente presso il quale dovrà essere svolto il percorso di recupero tra quelli convenzionati con il Tribunale, come da elenco pubblicato sul sito internet del Tribunale e messo a disposizione dell'ufficio di cancelleria; nell'ipotesi di partecipazione ad un percorso di recupero perdurante o successiva alla condanna, di fissare un termine non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 165, co. 5, c.p. e di disporre la trasmissione della sentenza all'Ente incaricato, onerando quest'ultimo:

- *di comunicare quanto prima all'A.g. procedente la presa in carico del condannato, il piano individualizzato, la calendariizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso;*
- *di trasmettere ogni quattro mesi relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero;*
- *di inviare all'esito del percorso una relazione, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.*

Un approccio, quindi, diametralmente opposto a quello bolognese, in quanto valorizza il ruolo delle istituzioni e nel contempo le responsabilizza in relazione al conseguimento degli scopi dell'istituto, di importanza tale da non poter essere lasciati alla gestione di strutture private ed alla autonoma iniziativa dell'imputato (e del suo difensore), da stimolare quantomeno sul piano informativo

Nella stessa direzione sembra muoversi il Tribunale di Napoli con il proprio "interpello" del mese di ottobre 2021 in cui, tra l'altro, si prevede che *occorre procedere alla formazione di un elenco di Enti idonei all'organizzazione e allo svolgimento di percorsi di recupero nel rispetto delle linee guida di carattere terapeutico ed economico confluite nello "Schema di Convenzione", che si allega al presente interpello, così da ottenere il duplice risultato, da un lato, di agevolare l'imputato nell'individuazione dell'Ente presso cui svolgere il percorso di recupero e, dall'altro, coadiuvare l'autorità giudiziaria nella valutazione dell'effettiva utilità del percorso svolto.*

Non ho reperito prese di posizione ed indicazioni operative provenienti da altri distretti o circondari; ma quelle che ho riportato mi sembra che impongano, a definitivo chiarimento, un intervento del legislatore a specificazione delle modalità attuative di una norma che, a mio parere (nei limiti della sua marginalità applicativa sopra evidenziata e condizionata dalla misura della pena edittale per molti dei reati per i quali dovrebbe trovare applicazione e forse grazie ad essa) potrebbe essere utilmente destinata ad evitare il sicuro effetto criminogeno di una carcerazione proprio nei casi di minore gravità dell'agito maltrattante, magari di fatto e *medio tempore* risoltosi con una ricomposizione dei rapporti familiari certificata, nella sua non strumentale effettività, proprio dal percorso di recupero

L'auspicato intervento legislativo non potrebbe però, secondo me, prescindere da una rivisitazione della draconica previsione introdotta dal secondo comma dell'art. 6 della Legge 19 luglio 2019 n. 69, introduttiva della norma in esame, ove si precisa che *dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.*

La mia personale esperienza professionale relativa a reati di maltrattamento mi ha posto in relazione con situazioni personali e familiari di deprivazione culturale, di marginalità sociale, di indisponibilità di risorse finanziarie; situazione destinate, ove mantenuta la clausola di invarianza, a non potere beneficiare di un supporto direttamente destinato a

favorire il condannato ma del quale mediatamente (e direi soprattutto) si avvantaggerebbero le persone offese ed i nuclei famigliari di appartenenza, diversamente ed ineluttabilmente abbandonati ad un destino senza speranze e prospettive.

Qualcosa sembra muoversi, sul piano normativo.

Il 16 febbraio 2022 è stato presentato al Senato il nuovo disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza domestica e nei confronti delle donne (A.S. 2530), la cui adozione era stata annunciata già nel Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2021 ma che, finora, non era ancora approdato in Parlamento.

Si tratta di un intervento molto atteso, la cui occasione è stata determinata dalla necessità di correggere le norme frettolosamente approvate con la riforma del processo penale.

Registriamo così anche modifiche relative all'art. 165 comma quinto c.p.

In particolare, la relazione di accompagnamento al d.d.l. segnala che *la norma ... non individua alcuna istituzione pubblica che possa fornire al giudice la consulenza necessaria sia per individuare gli enti o le associazioni presso cui svolgere i programmi riabilitativi, sia per supervisionare l'effettivo svolgimento dei percorsi di recupero.*

Per far fronte a tali esigenze il d.d.l. individua come struttura di elezione l'ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

Si tratta di scelta di sicura coerenza sistematica, alla luce delle competenze già attribuite all'UEPE; mi chiedo, però, quanto possa conciliarsi con il carico di lavoro dell'Ufficio, già nel recente passato integrato e gravato dalle attivazioni per l'istituto della "messa alla prova".

Ad ogni buon conto, il d.d.l. prevede infatti che al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero cui il condannato deve partecipare – ed alla cui frequenza è subordinata la sospensione condizionale della pena – il giudice si avvalga degli uffici di esecuzione penale esterna, a cui la cancelleria dovrà trasmettere la sentenza emessa, una volta passata in giudicato.

Agli U.E.P.E. spetterà poi accertare *l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero* e comunicarne l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di consentire la proposizione dell'incidente di esecuzione *ex art. 674 c.p.p.*

E' previsto, altresì, un onere informativo specifico in capo all'ente o associazione presso cui il condannato svolge il percorso di recupero, che dovranno *immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, il quale sarà tenuto ad effettuare a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione.*

Si è osservato, in sede di primo commento e con riferimento alla disciplina della revoca del beneficio *ex art. 168 comma n.1) c.p.*, che *viene così finalmente precisato un aspetto finora rimasto dubbio nella prassi, ossia chi e come dovesse procedersi ad accertare la regolare partecipazione del condannato all'opera di rieducazione: con l'approvazione delle modifiche proposte, nel caso in cui sia accertata la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o anche solo il mancato adempimento o la violazione di uno degli obblighi imposti allo stesso, scatterà l'immediata comunicazione dell'inadempimento al PM e la conseguente richiesta di revoca della sospensione condizionale (con conseguenziale messa in esecuzione della pena)* (così Pestelli, *Il Governo corre ai ripari sul "codice rosso": nuovo d.d.l. sulla violenza domestica*, in Altalex, 3 marzo 2022)

Questo lo stato dell'arte, almeno secondo le informazioni in mio possesso; ed allora, in concreto come deve comportarsi a Torino l'avvocato difensore dell'imputato maltrattante,

non dimenticando che spesso, nella fase della risoluzione giudiziale dell'antagonismo, riceve sollecitazioni anche dalla persona offesa, che manifesta al legale il desiderio di pacificazione senza conseguenze detentive con l'imputato medesimo?

Ho provato ad interrogare la rete per individuare in territorio piemontese "enti o associazioni" a cui richiedere la disponibilità ad elaborare e gestire un programma di recupero dell'imputato maltrattante da sottoporre al Pubblico Ministero ed al Giudice al fine di ottenere il riconoscimento della sospensione condizionale.

In appresso, senza pretesa di completezza, i risultati:

TORINO

Cerchio degli Uomini - Sportello d'ascolto disagio relazionale maschile e prevenzione alla violenza alle donne.

tel: 0112478185 - 366 4061086

web: www.cerchiodegliuomini.org

TORINO

Opportunity

Tel: 335 7737714; 011 3841024

e-mail: sanmauro@gruppoabele.org

web: www.gruppoabele.org

TORINO

Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei (CEPSI)

Telefono 011.8170959

e-mail info@cepsi.it

TORINO

Centro Studi e Trattamento dell'Agire Violento

e-mail: www.agireviolento.org

ASTI

L'Orecchio di Venere

tel.:366-92.87.198

e-mail: centroascolto.cri@gmail.com

CHIVASSO

Punto a Capo - Centro Antiviolenza

Telefono 391.7055574

e-mail punto.capo@libero.it

PINEROLO

Liberi dalla violenza- Centro di ascolto del disagio maschile

Tel: 3661140074

e-mail: liberidallaviolenzaodv@gmail.com

Ricordiamo, poi, che nell'ottobre 2019 la Questura di Torino ha firmato un protocollo di intesa con le associazioni Gruppo Abele, Cerchio degli Uomini, Centro studi e trattamento dell'agire violento e CEPSE (Centro Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei Onlus) per combattere il fenomeno dello *stalking*; protocollo che prevede, in caso di ammonimento del soggetto persecutore ad opera dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di fornirgli l'indicazione della possibilità di rivolgersi ad uno dei quattro enti convenzionati presso i quali effettuare un colloquio, prodromico alla frequentazione di un vero e proprio programma di recupero, anche psicoterapeutico ove necessario, allo scopo di ridurre il rischio di prosecuzione dell'attività illecita.

Concedetemi una piccola digressione in materia limitrofa, ovvero sul tema delle norme che regolano l'esecuzione delle pene detentive per i reati di violenza di genere nelle ipotesi (che sono e saranno la maggioranza, come detto) di condanna non condizionalmente sospesa.

Anche su questo aspetto, peraltro, è intervenuto il legislatore del Codice rosso, limitando severamente l'accesso alle misure alternative alla detenzione con norme che mi limiterò ad esplorare brevemente.

L'art. 656 c.p.p., al suo comma nono, esclude dal novero dei reati per i quali l'esecuzione della pena detentiva, se breve (quattro anni o sei anni se trattasi di condannato tossicodipendente) in primo luogo l'art. 572 **comma secondo** c.p., e più precisamente, nell'attuale formulazione della norma operata dalla legge n.69/2019, *se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi*. Vi risparmio gli arabeschi normativi costituiti dai rapporti tra il rinvio operato dall'art.656 c.p.p. ad un comma che riguardava solo il caso del reato commesso **in danno** del minore, abrogato nel 2013, sostituito dall'art. 61 comma primo 11) *quinquies* c.p. che contemplava anche il fatto commesso **in presenza** del minore e reintrodotta con il Codice rosso ma con inserimento anche delle persone offese disabili e delle condotte agite con armi; e pure vi risparmio le acrobazie interpretative di diritto intertemporale e di applicazione del divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole che ne sono derivate.

In secondo luogo, l'art. 656 c.p.p. esclude la sospensione dell'esecuzione della pena per il reato di atti persecutori ove aggravato negli stessi termini dell'art. 572 comma secondo c.p. con l'aggiunta dell'ipotesi di commissione del reato da parte di persona travisata.

Inoltre, sono esclusi dall'operatività dell'art. 656 comma quinto c.p.p. i delitti di cui all'art. 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario e pertanto, per quanto di rilievo in questa sede, quelli previsti e puniti dal codice penale agli art. 583 *quinquies* ("deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti"), 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* (violenza sessuale e corruzione di minorenni) e 609-*undecies* (adescamento di minorenni).

Si tratta, per intenderci, dei reati ricompresi nel catalogo dell'art. 165 comma quinto c.p., con l'aggiunta del delitto di adescamento di minorenni; e, simmetricamente per quanto prevede la norma sostanziale, non si menziona il reato di cui all'art. 612 *ter* c.p. (il cosiddetto *revenge porn*).

Per tutti i delitti ricompresi nella lettera dell'art. 4 *bis* O.P., la medesima disposizione, al comma 1 *quater* stabilisce una particolare modalità di accesso ai benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione),

disponendosi la loro concedibilità solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno (salvo che per l'ipotesi della violenza sessuale di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.).

Ciò significa che per il condannato per uno di tali reati l'ordine di esecuzione verrà eseguito senza sospensione e potrà cominciare a sperare nella concessione di una misura alternativa solo dopo almeno un anno e solo dopo una positiva valutazione della sua pericolosità.

Inoltre, se agiti a danni di minore, il comma 1 *quinquies* dell'art. 4 *bis* O.P. prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valutino la positiva partecipazione al **programma di riabilitazione** specifica di cui all'articolo 13-*bis* della medesima legge.

Terminiamo così la digressione "esecutiva" tornando a parlare di percorso psicologico di sostegno e recupero, similmente a quanto prevede l'art. 165 comma quinto c.p.

Ed invero, l'art. 13 *bis* O.P., così come riformulato dal "Codice rosso", è rubricato *trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori* e stabilisce che le persone condannate, tra gli altri, per i delitti di cui agli articoli 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 572, articolo 583-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*octies* e 612-*bis* del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, la partecipazione al quale è valutata ai sensi dell'articolo 4-*bis*, comma 1-*quinquies*, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

Anche in questo caso la norma, al comma 1 *bis*, si limita a menzionare genericamente programmi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

Registriamo, pertanto, criticità applicative non dissimili da quelle relative all'art. 165 comma quinto c.p.

Cimentiamoci con esempi concreti riferiti al reato di cui all'art. 572 c.p.

In caso di condanna per il reato di maltrattamenti aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 572 c.p., ove ne ricorrano le altre condizioni di legge (incensuratezza, pena non superiore a due anni o due anni e sei mesi) potrò vedere la mia condanna sospesa all'**obbligatoria** condizione della partecipazione ad un programma di recupero ex art. 165 comma quinto c.p..

Nel caso, invece, in cui io non possa fruire di condanna condizionale, la mia pena verrà eseguita senza sospensione dell'ordine di esecuzione e la mia richiesta di misure alternative, formulata in stato di detenzione, sarà valutata anche in funzione della mia partecipazione **non obbligatoria** a trattamento psicologico di recupero e sostegno ex art. 13 *bis* O.P.

Ove io sia condannato per il reato di maltrattamenti non aggravato, ugualmente dovrò necessariamente sottopormi a programma di recupero per ottenere la sospensione condizionale della pena; mentre nell'ipotesi in cui io non abbia possibilità di accedere a condanna condizionale, rimarrò in stato di libertà sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza sulla mia richiesta di misure alternative, che potrà essere favorevole anche laddove io non mi sottoponga ad alcun trattamento di recupero.

Che vi sia bisogno di una disciplina di coordinamento e di armonizzazione degli istituti non mi pare dubbio, magari ragionando sulla possibilità di rendere **solo eventuale** anche il programma di recupero ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena e di prevedere l'istituzione di regole e di procedure comuni per l'individuazione degli

enti e delle associazioni cui affidare il recupero del reo in tutte le ipotesi in cui è normativamente previsto che questi vi si sottoponga.

Un breve cenno merita poi un'ulteriore novità (che richiederebbe autonoma e ben più diffusa trattazione) introdotta con il “Codice rosso”: quella per cui, oltre ai soggetti indiziati del reato di atti persecutori (categoria già inserita nel codice antimafia dalla legge n.161/2017), destinatari delle misure di prevenzione, che ricordiamo possono essere applicate prima della definitiva sentenza di condanna ed anche *praeter delictum*, ovvero nell'ipotesi di assoluzione, possono essere anche gli indiziati del reato di maltrattamenti.

Ritorno al tema principale e vi propongo una personalissima riflessione finale che prende proprio lo spunto dal mio anelito *de iure condendo*.

Mi pare che, come spesso succede, il legislatore abbia operato, con l'inserimento del quinto comma dell'art. 165 c.p., un intervento certamente apprezzabile negli scopi ma essenzialmente di facciata, delegando agli operatori del sistema giustizia e del terzo settore la disciplina operativa e gravando il condannato degli oneri economici di accesso al programma, generando così evidente sperequazione a sfavore dei meno abbienti.

Introducendo l'obbligatorietà del percorso (o come sembrerebbe in alcune realtà, per il vero ipocritamente, l'obbligatorietà della sola presa di contatto da parte del condannato) si realizza un meccanismo di evidente portata carceri-centrica, che riduce, è vero, la responsabilità del Giudicante, siccome affiancato nel giudizio prognostico di non recidivanza da esperti ma, ancora una volta, ne limita il magistero, impedendo la discrezionale valutazione del caso specifico, eventualmente non bisognevole di alcun intervento di recupero.

A ciò aggiungasi, come già detto in precedenza, che è possibile se non probabile che la norma troverà marginale applicazione; e che (mentre mi auguro il contrario, sia ben chiaro) in molti casi il programma di recupero, quand'anche non costituisse (ma talvolta, inevitabilmente, così sarà) solo la leva strumentale per evitare il carcere da parte del condannato, non riuscirà a penetrare nei recessi di una dimensione culturale maschile e dei suoi correlati agiti violenti ancora radicalmente legata alla necessità atavica di esercitare una relazione dominante con il mondo femminile; anche se, fortunatamente, si tratta di malattia in fase di remissione grazie agli anticorpi generati dal vaccino della coscienza e del rispetto dell'Altro da sé.

Faccio mie le parole del prof. Recalcati, che pure qualche polemica l'hanno suscitata a causa di incomprensioni forse condizionate da “femminismo ideologico”: *La violenza colpisce la donna in quanto luogo dell'Altro, la violenza punta a sopprimere la libertà delle donne e il patriarcato ci ha provato in tutti i modi nella sua lunga storia e stiamo vivendo le ultime scorie e gli ultimi residui di un'ideologia da cui quella violenza proviene*

Ed ancora: *Sopprimere la donna è sopprimere la libertà.*

Le scorie ed i residui ideologici di cui parla Recalcati vanno eliminati attraverso un percorso ovviamente di maggior respiro rispetto a qualunque istituto di natura processuale che ci si possa inventare, specie se non ispirato da un approccio di più ampio respiro alla tematica ma solo a severità repressiva.

Scorie e residui non si rimuovono certo nelle aule di giustizia, in cui si recitano drammi già esauriti nella loro significazione del potere di dominio che li ha provocati, ma altrove, in

luoghi e modi più diffusi e diffusivi, proponendo, con la teoria ma anche e soprattutto con l'esempio di vita, schemi e modelli comportamentali di relazione simbiotica, mutualistica, di riconoscimento del valore generativo (e non terrifico) delle differenze da sé.

Penso ad interventi normativi sempre più virati a parità di opportunità sociali, come anche alla formazione di una cultura politica ed imprenditoriale di accesso a ruoli di gestione della cosa pubblica e di quella privata da cui sia bandito ogni condizionamento di genere. Penso ad aule diverse, a quelle scolastiche, sin dalle scuole primarie, perché saranno i nostri figli ed i figli dei nostri figli, me lo auguro, a completare il percorso.

Ancora una volta (e definitivamente) soccorre Recalcati: *il romanzo di Elena Ferrante "L'amica geniale" riporta una scena quando l'amica geniale, bambina, riesce a prevalere sul piano intellettuale su un compagno di classe, sfruttando la sua intelligenza fertile creativa e quindi umiliandolo. All'uscita di classe il fratello di questo ragazzino agisce in modo violento contro questa bambina e il gesto che fa è particolare: cerca di strapparle la lingua. Strappare la lingua va interpretato come l'essenziale della violenza degli uomini sulle donne: togliere la lingua significa togliere il diritto di parola. Non a caso le manifestazioni di femminicidio si moltiplicano laddove la donna non rinuncia a parlare.*